

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA  
BARI

RICORSO

della dott.ssa **LONGO GIORGIA** (LNG GRG 94H41 F262P), residente a Modugno in Vico N. Capitano, 4, rappresentata e difesa dall'Avv. GIACOMO VALLA (VLL GCM 58E14 A893T – pec: valla.giacomo@avvocatibari.legalmail.it - fax 080/5240860) e dall'Avv. ROBERTA VALLA (VLL RRT 93R50 A893M – fax n. 080/5240860 - pec: avv.robortavalla@pec.it), con studio in Bari alla via Quintino Sella n. 36, per mandato in calce;

contro

la **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente *pro tempore*

per l'annullamento, previa sospensione

- della determina del Dirigente del Servizio reclutamento e contrattazione n. 35 del 23 gennaio 2023, di approvazione della graduatoria finale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 209 unità di categoria D per vari profili professionali - Bando numero 24 - area professionale "Area Comunicazione e Informazione" - profilo professionale "Specialista della comunicazione istituzionale", n. 3 posti; e della stessa graduatoria nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 65 con 24,25 punti;
- del bando di concorso n. 24 approvato dalla Regione Puglia con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, nella parte in cui all'art. 7, comma 4, dispone che non si tenga conto del titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione, anche ove questo sia manifestamente superiore rispetto a quello minimo di ammissione;
- dei verbali della Commissione esaminatrice nominata con d.d. n. 231 del 22.3.2022 nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il possesso di 1,5 punti aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale e, in particolare, del verbale n. 9 del 16.11.2022 della Commissione;
- dei verbali della Commissione esaminatrice nominata con d.d. n. 231 del 22.3.2022 nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il possesso

di 1 punto aggiuntivo per il possesso della abilitazione all'esercizio della professione forense e, in particolare, dei verbali n. 6 del 18.7.2022 e n. 8 del 21.9.2022 della Commissione di concorso;

- di ogni altro atto e verbale presupposto, successivo e consequenziale, ancorché allo stato ancora non noto.

\* \* \*

#### FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con bando n. 24 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28.12.2021, per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 209 unità di categoria D per vari profili professionali - Bando numero 24 - area professionale "Area Comunicazione e Informazione" - profilo professionale "Specialista della comunicazione istituzionale".

Tra i requisiti di ammissione al concorso, l'art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo il d.m. 270/2004; laurea magistrale di cui al d.m. 270/2004; ovvero diploma di laurea specialistica equiparata alle precedenti.

L'art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede invece che *"La valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi è svolta dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d'esame nei confronti dei candidati che hanno superato la prova stessa (con un punteggio minimo di 21/30), (...), 2. Sono valutati solo i titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione (...)* 8. *la commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato secondo i seguenti criteri di calcolo:*

*a) titoli di studio fino a un massimo di punti 8*

**- 1.5 per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso;**

**sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;**

- 0.5 punti per master di primo livello;
- 1.5 punti per master di secondo livello;
- 2 per diploma di specializzazione;
- 2,5 punti per il dottorato di ricerca

*b) altri titoli fino a un massimo di punti 2:*

- **1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre.**

***Le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato ”.***

L'odierna ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato di essere in possesso del Diploma di Laurea magistrale in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Bari il 24.10.2018, con la votazione di 110/110 e lode; nonché di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio alla professione forense.

Quale titolo preferenziale, la ricorrente ha altresì indicato di aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

All'esito della prova scritta, la Commissione ha approvato la graduatoria definitiva del concorso, stilata secondo i criteri previsti dagli art. 7 del bando.

Alla ricorrente sono stati attribuiti 24,25 punti.

Tuttavia, pur essendo in possesso di una laurea magistrale in Giurisprudenza, di valore superiore rispetto alla semplice laurea triennale, sufficiente ai fini della partecipazione al concorso, non le è stato riconosciuto il possesso di alcun punteggio aggiuntivo.

Alla ricorrente, per altro, nemmeno è stato attribuito alcun punto supplementare in ragione del possesso dell'abilitazione forense, pur dichiarata al momento della domanda di accesso al concorso.

La graduatoria, come da ultimo stilata dalla Commissione di concorso con verbale n. 10 del 16.12.2022, è stata definitivamente approvata con determina Dirigenziale n. 35 del 23.1.2023.

In ragione del punteggio conseguito di 24,25, la Dott.ssa Longo in graduatoria occupa la posizione n. 65.

Senonché, se la Commissione avesse correttamente riconosciuto all'istante il punteggio aggiuntivo, per il possesso della laurea magistrale, di ulteriori 1,5 punti; nonché l'ulteriore 1 punto per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, la ricorrente avrebbe una *potiore* posizione in graduatoria, in vista di possibili (*rectius*, probabili) utilizzazioni per scorrimento, anche in vista dell'utilizzazione della graduatoria da parte di altri Enti, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 1939 del 22.12.2022.

L'interesse della ricorrente a vedersi riconoscere il punteggio corretto emerge con chiarezza ancora maggiore se si considera che ella vanta ben due titoli di preferenza: oltre ad aver svolto tirocinio presso gli uffici giudiziari, è tra i candidati idonei più giovani, e sarebbe la più giovane in assoluto tra i candidati con il medesimo punteggio.

La valutazione della Commissione, che non ha riconosciuto alla ricorrente ulteriori 2,5 punti (1,5 per la laurea magistrale e 1 per l'abilitazione forense), si pone in aperto contrasto con le previsioni del bando di concorso ed è manifestamente ingiusta, avendo determinato una valutazione falsata dei titoli, con conseguente trattamento sperequato tra concorrenti.

Pertanto, la ricorrente impugna gli atti in epigrafe specificati per i seguenti motivi in

#### DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, LETT. I DEL BANDO DI CONCORSO, CON RIFERIMENTO ALL'ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, IRragionevolezza ED ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE.

Come accennato nelle premesse in fatto, l'art. 2, lett. i), del bando di concorso, ai fini della ammissione alla procedura selettiva, considera equivalenti i titoli di «1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004» e di «2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004».

Il successivo art. 7, comma 4 del bando, stabilisce invece che l'assegnazione di ulteriori 1,5 punti possano essere assegnati solo ai candidati in possesso di **“laurea; diploma di laurea; laurea specialistica o magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso”**.

Il trascritto art. 7, comma 4, che si impugna, è manifestamente illegittimo nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea magistrale (per quel che in questa sede rileva) qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

**Un siffatto criterio di attribuzione, com'è evidente, determina una irragionevole disparità di trattamento tra concorrenti in possesso di un titolo di studio superiore (laurea specialistica e laurea magistrale) rispetto a quello minimo di ammissione, costituito dalla sola laurea triennale.**

In applicazione di tale norma, avendo la ricorrente partecipato al concorso dichiarando quale titolo di accesso la laurea magistrale in giurisprudenza, essa - illegittimamente - non è stata valutata come titolo ulteriore.

Sicché all'interno della graduatoria **la ricorrente è in posizione pari o inferiore rispetto ai candidati che sono in possesso di una laurea triennale.**

Giova infatti ricordare che i dd.mm. n. 509/1999 e n. 270/2004 hanno introdotto il sistema di lauree di primo e secondo livello, precisando le differenze tra le due in relazione all'obiettivo con esse conseguito, ai requisiti di accesso nonché alla relativa durata, da ciò risultando che, ai fini del ciclo completo di studi, è necessario il conseguimento di entrambe le lauree.

In particolare, l'art. 3<sup>1</sup> del D.M. n. 270/2004 marca la sostanziale differenza, non solo di durata, tra il corso di laurea triennale e la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, specificando che il corso di laurea triennale (con un valore di almeno 180 CFU - crediti universitari) mira «*ad assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali*» (co. 4); mentre, al comma 6, che il corso di laurea magistrale a ciclo unico (con un valore di almeno 300 CFU - crediti universitari) ha «*l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici*».

Dalla normativa richiamata, da un lato si ricava la sostanziale equipollenza tra laurea specialistica (nei corsi articolati in 3+2) e la laurea magistrale a ciclo unico; dall'altro emerge la netta distinzione tra i menzionati titoli di studio (LM/LS), che attestano il completamento dell'intero ciclo di studi universitario, e laurea triennale (L).

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi in tempi assai recenti, evidenziando che “*nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe*

---

<sup>1</sup> “1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici [...]

**un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate**” (ex multis, TAR Lazio - Roma, sez. III ter, n. 12613 del 2021; TAR Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739 del 2022; idem ordinanza 24 febbraio 2022, n. 1173; T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).

Appare il caso di precisare che i precedenti citati sono particolarmente significativi poiché riguardano una clausola identica a quella sottoposta all’odierno vaglio.

Le invocate recentissime pronunce non sono isolate nel panorama giurisprudenziale ma si pongono in continuità con l’indirizzo ormai consolidato, alla stregua del quale è da ritenersi legittima l’attribuzione, in sede di valutazione dei titoli aggiuntivi, di un punteggio superiore per chi è in possesso di una laurea specialistica.

E’ stato affermato espressamente, per ciò che nella fattispecie rileva, che “[...] **Il fatto che sia stato riconosciuto un punteggio ulteriore ai concorrenti in possesso di laurea triennale che abbiano completato il biennio di specializzazione, conseguendo quindi la laurea specialistica, non può essere ritenuto illegittimo e irragionevole, innanzitutto per non essere stata violata alcuna norma di legge o di regolamento al riguardo e, soprattutto, perché in tal modo si è riconosciuto ragionevolmente un valore aggiunto alla laurea specialistica rispetto a quella triennale, di per sé sufficiente per l’ammissione al concorso.**” (TAR Lazio, II bis, 21 giugno 2018, n. 6922).

Pertanto, non solo è ragionevole attribuire alla laurea magistrale o specialistica un punteggio ulteriore ma tale differenziazione è addirittura doverosa considerando il “valore aggiunto” che i citati titoli di studio attestano.

**L’art. 7 del bando di concorso, laddove prevede un trattamento parificato a due titoli di studio conseguiti all’esito di cicli di studi di diversa**

**importanza ed entità, si traduce in una irrazionale alterazione della *par condico competitorum*, oltre che una palese violazione dei principi che regolano le procedure di concorso, volte alla selezione dei soggetti più qualificati.**

**Ma vi è di più.**

**L'irrazionalità di una simile previsione è resa ancora più manifesta se si considera che coloro che hanno conseguito una laurea specialistica all'esito di un percorso universitario quinquennale come quello seguito dal ricorrente, ma diversamente articolato (triennale+specialistica), hanno invece potuto usufruire del punteggio aggiuntivo.**

**Dunque, se per ipotesi un candidato abbia conseguito una laurea triennale e poi una specialistica di due anni, dichiarando la prima come titolo di accesso e la seconda quale titolo aggiuntivo, egli ha diritto all'aliquota di punteggio supplementare.**

**Lo stesso trattamento non è stato però assicurato a coloro che siano in possesso di una laurea sì quinquennale (quindi del tutto equipollente), ma a ciclo unico, come quella in giurisprudenza.**

Tale discrepanza si pone per altro in netto contrasto con quanto inderogabilmente stabilito dalla tabella del Decreto Interministeriale 09.07.2009, nella quale viene sancita l'equiparazione ai fini della «*partecipazione ai pubblici concorsi*», tra i titoli di secondo livello, ossia tra il diploma di laurea quadriennale di vecchio ordinamento, la laurea magistrale quinquennale a ciclo unitario/unico e la laurea specialistica (a ciclo "frammentato" in 3 anni+ 2).

**La clausola impugnata è pertanto affetta da grave irrazionalità e ingiustizia manifesta, avendo determinato un trattamento ingiustificatamente sperequato tra candidati dotati di titoli equivalenti, in spregio al principio di inderogabilità dell'equipollenza tra titoli (*ex multis* cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 19.11.2019, n. 13241; TAR Lazio, Roma, sez. III, 2.7.2008, n. 6364; TAR Campania, Napoli, sez. V, 12.04.2021 n. 2351).**



**In merito alla corretta attribuzione dei punteggi aggiuntivi ai possessori di laurea magistrale a ciclo unico, giova il richiamo a due recentissimi arresti del Consiglio di Stato che nel ritenere <<illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento>> ha altresì specificato che <<ad ogni modo, questo Collegio ritiene che la disposta equiparazione, sebbene sia finalizzata alla valutazione dei titoli per l'accesso ai concorsi pubblici, sia determinante anche per la ponderazione delle varie tipologie di laurea ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi.**

***Del resto, il generale riferimento alla “partecipazione ai concorsi pubblici” deve essere inteso in senso globale, quindi riconoscendo la validità del titolo, non esclusivamente ai fini dell'accesso al concorso, ma anche per ulteriori finalità ad esso connesse (es. valutazione per il riconoscimento di titoli aggiuntivi).***

***[...] In sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più>> (Cons. St. sent. n. 3890 del 17.5.2022).***

Dello stesso tenore è il parere reso dal Consiglio di Stato nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto una clausola analoga a quella di cui oggi si discute : <<*Quanto al fumus boni iuris, il Collegio rileva che appare irragionevole e discriminatorio - in presenza di una disposizione di lex specialis che consente l'accesso alla procedura concorsuale di soggetti in possesso di laurea triennale, titolo di studi inferiore rispetto alla laurea specialistica o magistrale, quale quella posseduta dal ricorrente, pure prevista come titolo di accesso al concorso - escludere tale ultimo titolo dall'attribuzione del punteggio aggiuntivo (punti due) previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del bando e, nel contempo, garantire tale punteggio al solo diploma di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica “che siano il*

***proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”.***

*Deve, infatti, essere evidenziato che l’assegnazione del punteggio aggiuntivo ai soli soggetti in possesso della laurea triennale che abbiano conseguito anche la laurea specialistica (producendola quale titolo ulteriore) finirebbe, senza ragionevole giustificazione e determinando disparità di trattamento rispetto ai titolari di laurea magistrale, per riconoscere un punteggio maggiore a soggetti (in possesso di laurea triennale e di laurea specialistica) che hanno un titolo di studio sostanzialmente equiparabile alla sola laurea magistrale, la quale si consegue all’esito di un ciclo quinquennale di studi -corrispondente alla sommatoria di quelli previsti per il rilascio della laurea triennale e di quella specialistica- ed è comunque a quest’ultima normativamente equiparata (cfr. D.I. 9-7-2009 e tabella allegata).*

***Se, invero, è consentito l’accesso al concorso anche ai soli titolari di laurea triennale, il riconoscimento a questi ultimi del punteggio aggiuntivo di cui al richiamato articolo 6 non può che necessariamente accompagnarsi all’assegnazione del medesimo punteggio anche ai titolari di laurea magistrale, pur se tale titolo sia stato speso per la partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 2 del bando.***

***La Sezione ritiene, alla sommaria delibazione propria della presente fase e fatti salvi gli ulteriori approfondimenti di merito, che la circostanza che il ricorrente non abbia indicato nella domanda di partecipazione il possesso di laurea magistrale quale “ulteriore” titolo valutabile nell’apposita sezione non esclude, anche in ragione della circostanza che viene impugnato in parte qua anche il bando di concorso e tenuto conto della formulazione letterale dello stesso, che l’amministrazione sia tenuta a valutarla anche ai fini dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo richiesto in ricorso, trattandosi comunque di titolo di studio dichiarato dal ricorrente, sia pur nella parte relativa al titolo di accesso alla procedura.***

*[...] Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la Sezione esprime, condividendo in proposito l'orientamento palesatosi nella giurisprudenza cautelare di primo grado (cfr. TAR Lazio, IV, ordd. n. 1739/2022 del 14-2-2022 e n. 1571/2022 del 10-3-2022), il parere che la domanda cautelare proposta dal ricorrente debba essere accolta, dovendo, per l'effetto, le amministrazioni intimare provvedere, per le parti di rispettiva competenza, al riesame della posizione in graduatoria del ricorrente sulla base di quanto in motivazione dalla Sezione specificato e, di conseguenza, adottare ogni provvedimento consequenziale anche in ordine all'instaurando rapporto di lavoro e alla sede da eventualmente assegnarsi, anche in sovrannumero (per non pregiudicare, in pendenza del presente contenzioso, i soggetti controinteressati) e con riserva da sciogliersi all'esito dello stesso>> (**Cons. Stato sez. I, parere n. 1539 del 21.9.2022**).*

**Quanto statuito dal Consiglio di Stato, del resto, è imposto dal principio cardine delle selezioni pubbliche, le quali devono essere volte al reclutamento dei soggetti più preparati e dotati di maggiori competenze.**

\* \* \*

II.-ECESSO DI POTERE (SVIAMENTO; ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI).

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 7, COMMA 4, LET. B).

INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.

Alla luce delle argomentazioni svolte, la Commissione di concorso avrebbe dovuto interpretare la clausola del bando nel senso di attribuire ai candidati in possesso di laurea magistrale, il punteggio aggiuntivo previsto dalla clausola n. 7, punto 4 del bando.

Senonché, pur a fronte di reiterate istanze da parte dei candidati, la Commissione ha assunto l'irragionevole e illegittima decisione di non accogliere la predetta richiesta, rinviando *sic ed simpliciter* alle previsioni del bando, senza un serio e approfondito esame della questione sottoposta al suo vaglio (cfr.

verbale n. 9 del 16.11.2022 <<ai sensi dell'art. 7, comma 4 del bando, la Commissione ritiene di non dover accogliere detta istanza di revisione>>).

I Commissari hanno così aderito ad un'interpretazione ingiustificatamente restrittiva della clausola, in aperto contrasto con la costante giurisprudenza amministrativa (pur invocata dai concorrenti ingiustamente penalizzati) e violativa dei basilari canoni di ragionevolezza e logicità cui la procedura selettiva deve essere improntata.

Sul punto, appare il caso di evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che: <<I bandi delle selezioni pubbliche devono essere interpretati alla luce di un **generale canone di ragionevolezza e adeguatezza, privilegiando, tra le varie interpretazioni possibili, quella che evita esiti applicativi per contrarietà alla legge o per palese illogicità.**

Le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara; ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettivo incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché i vizi del procedimento ermeneutico non conducano a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale>> (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. III, 07/06/2019 n. 7395).

L'applicazione del canone di ragionevolezza avrebbe dovuto condurre all'esito opposto: è proprio un'interpretazione logica e ragionevole della *lex specialis* che impone di preferire i candidati che hanno conseguito un titolo di studio superiore e, appunto, "aggiuntivo" rispetto a quello d'ingresso alla selezione.

Del resto, interpretando la clausola del bando nel senso in cui è stata applicata dalla Commissione di concorso, verrebbero disattese inevitabilmente le finalità sancite nel prima richiamato art. 3, comma 6, d.m. 22/10/2004, n. 270,

volte alla diversa valorizzazione delle carriere accademiche, così come chiarito dal Consiglio di Stato nelle pronunce innanzi richiamate.

Privilegiare un'interpretazione che pone sullo stesso piano un titolo che attesta una conoscenza di metodi e conoscenze generali, e uno che invece attesta un'elevata qualificazione in ambiti specifici è del tutto irrazionale.

**Se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 7 del bando di concorso, il diploma di laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggi.**

**E ciò deve essere garantito, appare il caso di ribadire, a prescindere dall'articolazione del percorso universitario (se a ciclo unico o il cosiddetto “3+2”).**

Alla luce delle superiori considerazioni gli atti impugnati sono quindi *in parte qua* illegittimi per i vizi dedotti in rubrica.

Pertanto alla ricorrente – previo annullamento degli atti impugnati – dovranno dunque essere correttamente riconosciuti 1,5 punti in più per il possesso del requisito ulteriore della laurea magistrale, rispetto a quello minimo per l'accesso al concorso.

\* \* \*

III. - ECCCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI).

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 7, COMMA 4, LETT. B).

INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.

È altresì illegittimo il mancato riconoscimento, quale titolo aggiuntivo, dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Come già ricordato, l'art. 7, comma 4, lett. b) del bando prevede l'attribuzione di 1 punto “*per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre.*”

*Le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato”.*

Nel verbale numero 6 della commissione esaminatrice del 15 luglio 2022 contenente l'approvazione della graduatoria finale, a seguito di specifica istanza da parte di un candidato, la commissione ha ritenuto che dovesse essere considerato non valutabile perché non pertinente per il profilo di selezione di competenza, l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il giudizio di non pertinenza è stato altresì ribadito nel verbale n. 8 del 19 settembre 2022.

**Tale esclusione appare del tutto irragionevole, oltre che sprovvista di idonea motivazione.**

Come emerge dal giudizio sopra riportato, la Commissione si è limitata a considerare “non pertinente” il titolo rispetto alla categoria professionale bandita, senza specificare le ragioni a supporto di tale valutazione.

Innanzitutto, non è superfluo osservare che l’abilitazione di cui è in possesso la ricorrente è stata conseguita all’esito di un esame di Stato, come richiesto dal predetto art. 7.

È di tutta evidenza che il conseguimento dell’abilitazione forense, che si colloca all’esito di un percorso formativo complesso e altamente specialistico, postula il possesso di particolari competenze tecnico giuridiche, come del resto i master di I e II livello o il dottorato di ricerca, che pure vengono valutati quali titoli superiori a prescindere dalla loro attinenza.

Se, quindi, il criterio ispiratore dell’art. 7 del bando era quello della valorizzazione delle esperienze pregresse anche eterogenee rispetto alla semplice laurea, l’estromissione degli abilitati all’esercizio della professione forense appare irrazionale ed arbitraria.

Significativo, al riguardo, risulta l’art. 5 comma 3 del bando, contenente le materie oggetto della prova scritta, vertenti per la maggior parte su materie giuridiche: - diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'unione europea; diritto amministrativo; reati

contro la pubblica amministrazione; reati a mezzo stampa e reato di diffamazione);

-disciplina del lavoro pubblico, ivi compresa la responsabilità dei pubblici dipendenti, normative in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione;

- diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

- elementi di contabilità ed economia pubblica;

-diritto regionale normativa in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni [...].

**È del tutto sintomatico che su 40 domande oggetto del quiz, ben 32 vertano su materie giuridiche, la cui conoscenza è prerequisito essenziale ai fini del conseguimento del titolo di avvocato (che comunque richiede il possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza).**

Il disconoscimento di tale abilitazione quale titolo utile ai fini del concorso appare altresì in contrasto con la previsione del comma 2, lettera a) e b) dell'articolo 8 del bando di concorso, nella parte in cui, a parità di merito, vengono considerati titoli di preferenza *“l'aver svolto con esito positivo ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio del processo ai sensi del d.l. 290/2014 e “aver completato con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 50 d.l. 90/2014”.*

È di palmare evidenza che anche le ipotesi summenzionate non abbiano una diretta attinenza con il profilo professionale messo a concorso, eppure a parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza poiché denotano una certa competenza tecnica e giuridica.

Per le ragioni esposte, si deve ritenere che il punteggio relativo al titolo di abilitazione forense (punti 1), vantato dalla ricorrente, sia stato illegittimamente disconosciuto. Gli atti impugnati sono quindi *in parte qua* illegittimi per i vizi dedotti in rubrica.

\* \* \*

ISTANZA CAUTELARE.

Il *fumus* del ricorso è evidente, anche alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto.

Sul *periculum*, occorre evidenziare che la ricorrente, oltre ad aver diritto al titolo di preferenza dichiarato in sede di ammissione al concorso (aver svolto, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), è la più giovane dei candidati che vantano il medesimo punteggio e, pertanto, avrebbe diritto ad essere a questi preferita nell'eventuale assunzione.

Nelle more dei tempi necessari alla definizione del giudizio di merito ed all'eventuale accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, quest'ultima, per effetto del progressivo esaurimento della graduatoria, si troverebbe in posizione deteriore rispetto ad altri concorrenti meno titolati o più anziani, in contrasto con le previsioni del bando di concorso.

L'odierna ricorrente, in possesso di una laurea magistrale conseguita a pieni voti, di un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e dell'abilitazione forense, risulterebbe ingiustamente privata della possibilità di avviare la propria carriera professionale nei giusti tempi, ovvero sarebbe esposta al rischio di iniziarla con notevole ritardo.

È appena il caso di precisare, sotto tale profilo, che con avviso pubblicato il 22.12.2022, è stato comunicato che con Delibera della Giunta regionale n. 1939 del 22/12/2022 è stato autorizzato l'utilizzo da parte di altri enti delle graduatorie di merito inerenti diversi profili professionali ed ambiti di ruolo della Regione Puglia cat. D, tra cui quello di odierno interesse.

Pertanto, il riconoscimento dei punti aggiuntivi consentirebbe alla ricorrente l'imminente assunzione presso altre P.A. che intendono utilizzare la stessa graduatoria.

Peraltro, come innanzi illustrato, l'adozione di una misura cautelare volta alla correzione della graduatoria in questione risulta altresì strumentale al



perseguimento dell'interesse pubblico volto alla selezione, in vista delle imminenti assunzioni, dei candidati più qualificati, come l'odierna ricorrente.

In considerazione della imminenza dell'utilizzazione della graduatoria, appare ineludibile la concessione della misura cautelare, quanto meno ai sensi del comma 10 dell'art. 55 c.p.a.

Pertanto, valutata l'unicità della questione giuridica dedotta e i precedenti di giurisprudenza sulla medesima, il Collegio potrebbe definire la controversia con sentenza in forma semplificata, a norma dell'art. 60 c.p.a.

\* \* \*

P.Q.M.

SI CHIEDE

che il TAR Puglia accolga il ricorso, previa sospensione degli atti impugnati, e le domande specificate in epigrafe. Con ogni conseguenza di legge, compresa la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, verte in materia di pubblico impiego.

Documenti come da separato indice.

Bari, 16 febbraio 2023

Avv. Giacomo Valla

Avv. Roberta Valla

Il sottoscritto Avv. Giacomo Valla attesta la conformità della presente copia informatica all'originale digitale estratto dal fascicolo informatico della causa pendente dinanzi al TAR Puglia, Sezione I di Bari, n. 220/2023 R.G., ai sensi del combinato disposto dell'art. 136, co. 2 ter, c.p.a. e dell'art. 23 bis, commi 1 e 2, del CAD. Bari, 26 marzo 2024  
Avv. Giacomo Valla